



ATTO N. DCR 248

DEL 01/09/2025

DECRETO

OGGETTO: ADESIONE ALLE CONDIZIONI DI SERVIZIO PER IL RIAFFIDAMENTO DEI CARICHI AD AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMI 1, LETTERA C) E 5 DEL D.LGS. N. 110 DEL 2024 PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE SOMME DISCARICATE RIGUARDANTI CARICHI AFFIDATI DAL 1° GENNAIO 2025.

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Dato atto che:

- a seguito delle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 e del turno di ballottaggio del 17 e 18 ottobre 2021, in data 27 ottobre 2021 Stefano Lo Russo è stato proclamato Sindaco del Comune di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaco, altresì, della Città Metropolitana di Torino;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 1/2022 del 13 gennaio 2022 sono state conferite alcune deleghe di funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani attribuendo quella del "bilancio" alla consigliera dott.ssa Caterina Greco.

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Metropolitano di Torino del 28 giugno 2017, n. 12580/2017, fatte salve ulteriori future valutazioni sulla effettiva fattibilità di affidare a soggetto esterno, ai sensi dell'art. 52, c. 5 del D.lgs 15/12/1997 n. 446 e s.m.i., l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e di natura non tributaria a decorrere dal 1° luglio 2017 veniva affidata all'Agenzia delle entrate-Riscossione (CF e P.IVA. *omissis* - sede legale a Roma, Via Giuseppe Grezar 14) per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate al di fuori della Regione Siciliana e confermava l'affidamento alla società Riscossione Sicilia S.p.A. (CF *omissis* - P. IVA *omissis* - con sede legale a Palermo, Via Emanuele Morselli 8) per i carichi relativi a debitori aventi domicilio fiscale nelle province situate nella Regione Siciliana;
- con decreto della Sindaca metropolitana n. 96 del 04/08/2021 si prendeva atto del subentro di Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali alla Società Riscossione Sicilia S.p.A. con decorrenza dal 1° ottobre 2021 con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visti:

- il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante "*Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione*";

- le disposizioni di cui all'art. 3 *"Discarico automatico o anticipato"* e all'art. 4 *"Differimento del discarico automatico e produzione dei relativi effetti"* del D.Lgs. n. 110/2024 per le quote affidate ad Agenzia delle entrate-Riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- l'art. 5 *"Riaffidamento dei carichi"*, comma 1, del D.Lgs. n. 110/2024 secondo cui la riscossione coattiva delle somme discaricate da Agenzia delle entrate-Riscossione può essere:

- a) gestita direttamente dall'ente creditore;
- b) affidata dall'ente creditore a uno dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base delle procedure di affidamento previste dalla legge o appositamente selezionato, mediante procedura di evidenza pubblica, sulla base delle modalità previste per la gestione della riscossione delle entrate proprie, che effettuano l'attività di riscossione in conformità alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- c) riaffidata per due anni dall'ente creditore all'Agenzia delle entrate-Riscossione mediante adesione del predetto ente alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale;

- il comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 110/2024 secondo cui il riaffidamento di cui di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo è volto all'esercizio da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di azioni di recupero del credito in presenza di nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, individuati a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, ovvero dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore;

- i commi 4 e 5 del citato art. 5 del D.Lgs. n. 110/2024 secondo cui il riaffidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate e la riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell'Ente creditore alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale; l'Ente creditore comunica l'adesione alle condizioni di servizio entro i successivi dodici mesi dalla data di pubblicazione delle stesse.

Dato atto che in data 8 agosto 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato le Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi sul proprio sito istituzionale (<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/riaffidamento-dei-carichi-condizioni-di-servizio/>) di cui agli allegati A e B al presente decreto per fare parte integrante e sostanziale:

- ALLEGATO A - Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione
- ALLEGATO B - Modello Comunicazione di adesione di cui all'art. 2 delle Condizioni di servizio

Preso atto che ai sensi:

- dell'art. 1 le Condizioni di servizio disciplinano il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

- dell'art. 3 delle Condizioni di servizio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione esercita l'azione di recupero:
 - in caso di discarico automatico esclusivamente a seguito delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 o dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore;
 - in caso di discarico anticipato esclusivamente sugli specifici beni comunicati dall'Ente.

- dell'art. 5 delle Condizioni di servizio, fermo quanto disposto dall'art. 5, commi 1, lett. c), 3, lett. b), e 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, l'Ente potrà recedere dall'adesione in qualunque momento; gli effetti del recesso si producono con riguardo alle somme discaricate a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello



di ricezione, da parte dell'Agenzia, della relativa comunicazione;

- dell'art. 6 delle Condizioni di servizio, l'adesione da parte dell'Ente successivamente allo scadere del termine di 12 mesi dalla pubblicazione delle condizioni di servizio, il riaffidamento opera relativamente ai soli carichi affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione.

- dell'art. 7 delle Condizioni di servizio, all'Agenzia delle entrate-Riscossione spetta la remunerazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112 e s.m.i;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 110/2024, di riaffidare per due anni la riscossione coattiva ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle somme discaricate riguardanti i carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e aderendo alle Condizioni di servizio pubblicate in data 8 agosto 2025 dall'Agenzia medesima al fine di garantire la continuità e tempestività dell'attività di recupero coattivo dei crediti della Città metropolitana di Torino.

Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 110/2024 con successivi provvedimenti legislativi saranno individuate le soluzioni per il discarico in tutto o in parte del magazzino in carico ad Agenzia delle entrate-Riscossione in coerenza con le regole per il discarico valevoli per il futuro entro:

- a) il 31 dicembre 2025, per i carichi affidati dal 2000 al 2010;
- b) il 31 dicembre 2027, per i carichi affidati dal 2011 al 2017;
- c) il 31 dicembre 2031, per i carichi affidati dal 2018 al 2024.

Visto:

- gli articoli 210 e seguenti del D.Lgs. Del 24 marzo 2025 n. 33 *“Testo unico in materia di versamenti e di riscossione”* in vigore dal 1° gennaio 2026;
- l'art. 241, comma 1, lettera zzz) del D.Lgs. n. 33/2025 che abroga gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, commi 2, 3 e 4 e l'articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 dal 1° gennaio 2026;

Dato atto che:

- con Deliberazione Consiliare n. 76/2024 del 19/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 3/2025 del 13/1/2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025-2027;

Visto il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con D.lgs 18/08/2000 n. 267 e smi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

Preso atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Barbero, Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio, il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R.62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nonché (qualora ricorra il caso) dell'art. 16 del del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i nei confronti dei destinatari del presente atto;

Visti:



- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- gli articoli 16 e 48 dello Statuto Metropolitano;
- l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

Sulla base di quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- 1) di riaffidare per due anni ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 110/2024 (dal 1° gennaio 2026 art. 213 del D.Lgs. n. 33/2025), le somme discaricate e la riscossione coattiva ad esse relativa;
- 2) di aderire e accettare integralmente le “*Condizioni di servizio per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione*” allegate al presente decreto **Allegato A** per farne parte integrante e sostanziale pubblicate in data 8 agosto 2025 su sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (www.agenziaentraterriscossione.gov.it);
- 3) di approvare il modello di Comunicazione di adesione di cui all'art. 2 delle Condizioni di servizio allegato al presente decreto **Allegato B** per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) di delegare il Dott. Matteo Barbero, Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio della Città metropolitana di Torino, alla comunicazione di adesione alle Condizioni di servizio cui al punto 2 precedente ad Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.Lgs. n. 110/2024 apportando al modello di cui al punto 3 le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie ;
- 5) di prendere atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Matteo Barbero, Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio, il quale ha dichiarato l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90, degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R.62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, nonché (qualora ricorra il caso) dell'art. 16 del del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i nei confronti dei destinatari del presente atto;
- 6) di dare atto che il seguente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul Sito Istituzionale della CMTO nella pagina Amministrazione Trasparente, sezione Provvedimenti sottosezione Provvedimenti organi indirizzo-politico e sezione Altri contenuti, sottosezione Altri contenuti – Dati ulteriori - Imposte e tributi;
- 7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



cmto - Rep. DCR 01/09/2025.0000248. I copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da GIUSEPPE FACCHINI, CATERINA GRECO Si attesta ch
e la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento inf
ormatico originale è conservato negli archivi di Città Metropolitana di Torino

Torino, 01/09/2025

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE
Matteo Barbero

LA CONSIGLIERA DELEGATA

Caterina Greco

Condizioni di servizio

per il riaffidamento dei carichi ad Agenzia delle entrate-Riscossione

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell’art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di *“Riaffidamento dei carichi”* e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all’Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito anche solo *“Agenzia”*), delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell’Ente creditore (di seguito anche solo *“Ente”*) *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall’Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall’Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l’adesione a tali condizioni è comunicata dall’Ente entro i successivi dodici mesi;

le sottostanti Condizioni di Servizio e il relativo Allegato costituiscono la disciplina dei rapporti tra Agenzia delle entrate-Riscossione e gli Enti creditori che intendono usufruire del servizio di riaffidamento delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 1 – Oggetto

Le presenti condizioni disciplinano il riaffidamento dei carichi all’Agenzia ai sensi dell’art. 5, commi 1 lett. c) e 5, del decreto legislativo n. 110 del 2024 per la riscossione coattiva delle somme discaricate riguardanti carichi ad essa affidati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

L’adesione a tali condizioni determina:

1. in caso di discarico automatico ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento automatico, all’Agenzia, di tutte le somme discaricate indipendentemente dalla natura delle medesime;

2. in caso di scarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, il riaffidamento, entro il termine di cui all'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 110 del 2024, delle sole somme scaricate, non ancora prescritte, per le quali l'Ente, a conoscenza di nuovi, circostanziati e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore, comunichi all'Agenzia gli specifici beni del debitore da aggredire.

Art. 2 – Modalità di adesione alle condizioni di servizio

L'adesione avviene mediante invio, a mezzo PEC, all'indirizzo dedicato riaffidamento.carichi@PEC.agenziaiscossione.gov.it, della Comunicazione di adesione redatta compilando il modello di cui all'allegato 1 e del provvedimento adottato dall'Ente secondo le forme previste dalla normativa vigente per l'adozione dei propri atti.

Tale provvedimento deve contenere espresso riferimento alle presenti condizioni, pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia.

L'adesione implica l'accettazione integrale e incondizionata delle presenti Condizioni.

Art. 3 – Obblighi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione

A fronte dell'adesione alle condizioni di servizio l'Agenzia è tenuta:

1. in caso di scarico automatico ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente a seguito:
 - a) delle segnalazioni di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 - b) dell'affidamento di nuovi carichi relativi allo stesso debitore.
2. in caso di scarico anticipato ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 110 del 2024, ad esercitare l'azione di recupero del credito esclusivamente sugli specifici beni comunicati dall'Ente. La mancata o incompleta individuazione e comunicazione, da parte dell'Ente, degli specifici beni del debitore da aggredire non consente di dare corso all'esecuzione del servizio.

L'Agenzia è tenuta, altresì, a far precedere l'avvio dell'azione di recupero, ove previsto, dalla notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

L'Agenzia non è tenuta a svolgere attività di recupero diverse da quelle indicate ai punti 1 e 2.

In caso di scarico anticipato, l'Agenzia non è tenuta ad espletare il servizio se la comunicazione degli specifici beni da aggredire non perviene dall'Ente con almeno sei mesi di anticipo rispetto allo spirare del termine di prescrizione del diritto.

Si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024.

Art. 4 – Obblighi dell'Ente creditore

L'Ente si impegna a:

1. cooperare con l'Agenzia e, in particolare, a fornire tempestivamente tutti i documenti che risultassero eventualmente necessari per l'efficiente esecuzione del servizio affidato;
2. comunicare all'Agenzia, per i casi di scarico anticipato, con le modalità telematiche definite d'intesa con la medesima Agenzia entro 15 giorni dal primo scarico anticipato utile, gli specifici beni del debitore da aggredire, in modo univoco e circostanziato;
3. assicurare che la comunicazione di cui al punto 2 avvenga almeno sei mesi prima dello spirare del termine di prescrizione del diritto, al fine di consentire all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti di competenza in un lasso temporale sufficiente all'espletamento dell'attività ed è consapevole, che, in caso contrario, l'Agenzia non darà corso all'esecuzione del servizio.

L'Ente prende altresì atto che la mancata o incompleta individuazione e comunicazione degli specifici beni del debitore da aggredire, ovvero la tardività della comunicazione, non consentiranno di dare corso all'esecuzione del servizio.

Art. 5 – Recesso

Fermo quanto disposto dall'art. 5, commi 1, lett. c), 3, lett. b), e 5 del D.Lgs. n. 110 del 2024, l'Ente, in qualunque momento, potrà recedere dall'adesione alle presenti condizioni, previa comunicazione all'Agenzia, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo riaffidamento.carichi@PEC.agenziaiscossione.gov.it.

Gli effetti del recesso si producono con riguardo alle somme scaricate a decorrere dall'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione, da parte dell'Agenzia, della relativa comunicazione.

Art. 6 – Pubblicazione e variazione delle condizioni di servizio e termini di adesione

Le presenti condizioni di servizio sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 110 del 2024.

Relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'Ente può aderire entro i dodici mesi successivi alla data di pubblicazione, fatta eccezione per gli enti che, a tale data, non abbiano carichi affidati alla stessa Agenzia; per tali ultimi enti, l'adesione può essere comunicata all'Agenzia entro i dodici mesi successivi a quello di affidamento del primo carico. L'adesione può comunque avere luogo anche successivamente alla scadenza dei predetti termini, ma, in tal caso, il riaffidamento opera relativamente ai carichi affidati all'Agenzia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adesione.

È facoltà dell'Agenzia apportare in qualsiasi momento modifiche alle condizioni di servizio, fatta salva, per l'Ente, la possibilità di recesso, da esercitarsi ai sensi dell'art. 4 delle presenti condizioni di servizio.

Le modifiche delle condizioni di servizio saranno rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Art. 7 – Remunerazione

Si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 8 – Privacy e Riservatezza

I dati personali necessari per l'adesione alle presenti condizioni di servizio e per l'esecuzione del servizio verranno trattati esclusivamente ai fini dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

I dati personali conferiti non saranno oggetto di diffusione se non per ottemperare ad obblighi espressamente previsti dalla legge.

Lo svolgimento delle attività dedotte nelle presenti condizioni di servizio implica, inoltre, un trattamento di dati personali dei debitori delle somme riaffidate - ai sensi dell'art. 5, commi 1 lett. c) e 5 del decreto legislativo n. 110 del 2024 - per la riscossione coattiva.

Le Parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati personali relativo alle attività oggetto del servizio, si impegnano, reciprocamente e per quanto di loro rispettiva competenza, a trattare i dati personali secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del servizio o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria e dichiarano, altresì, che gli stessi dati verranno trattati esclusivamente per finalità connesse alle obbligazioni derivanti dall'adesione al servizio, nel rispetto dei suindicati principi, mediante strumenti idonei a garantirne sicurezza e riservatezza.

Le Parti si impegnano reciprocamente a mantenere riservate tutte le informazioni, i dati, i documenti e le conoscenze, che verranno scambiate o comunque conosciute nell'ambito dell'esecuzione del servizio.

Sono considerate Informazioni Riservate tutte quelle informazioni, di qualsiasi natura, rivelate da una Parte all'altra, sia in forma scritta che orale, che siano contrassegnate come riservate o che, per la loro natura, siano chiaramente da considerarsi tali.

Art. 9 – Responsabilità e manleva

Fermo quanto disposto dall'art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 110 del 2024 l'Ente riconosce e accetta che l'Agenzia non sarà responsabile per il mancato recupero delle somme oggetto del riaffidamento.

L'Ente si impegna a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsiasi pretesa di terzi, inclusi eventuali enti o persone, derivante dal tentativo di recupero, nei limiti e nei termini di legge, delle somme oggetto del riaffidamento.

Art. 10 – Clausola finale

L'attività di recupero è svolta secondo le disposizioni della disciplina di settore vigente.

In conformità all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, le presenti condizioni sono pubblicate in data 8 agosto 2025.



Oggetto: Comunicazione di adesione alle condizioni di servizio per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 110/2024¹, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa.

- Visto il decreto legislativo, 29 luglio 2024, n. 110 (pubblicato sulla G.U. del 7 agosto 2024) recante *“Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”*;
- Viste le specifiche disposizioni contenute nell'art. 5 del predetto decreto legislativo riguardanti i termini e le modalità di “Riaffidamento dei carichi” e, più precisamente, quelle contenute al comma 1 lett. c) e al comma 5, ai sensi delle quali il riaffidamento, all' Agenzia delle entrate-Riscossione, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse relativa ha luogo mediante adesione dell'Ente creditore *“alle condizioni di servizio rese disponibili dall'Agenzia mediante loro pubblicazione sul suo sito istituzionale”*;
- Viste le specifiche previsioni contenute al comma 4 del medesimo art. 5 del D.Lgs. n. 110/2024, secondo il quale le anzidette condizioni di servizio sono pubblicate dall'Agenzia entro dodici mesi dalla data di relativa entrata in vigore del citato decreto e l'adesione a tali condizioni è comunicata dall'Ente entro i successivi dodici mesi;
- Viste le condizioni di servizio pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it;

¹Dal 1° gennaio 2026 art. 213 del Decreto Legislativo n. 33/2025.



Il sottoscritto _____

in qualità di _____

dell'Ente creditore _____

codice Ente creditore² _____

trasmette in allegato copia del provvedimento n. _____, del _____,
con il quale l'Ente ha deliberato l'adesione alle condizioni di servizio - pubblicate sul sito
internet istituzionale di codesta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it
- per il riaffidamento, ad Agenzia delle entrate-Riscossione, ai sensi dell'art. 5 del decreto
legislativo n. 110 del 2024, delle somme discaricate e della riscossione coattiva ad esse
relativa.

Riferimento telefonico per eventuali contatti _____

Riferimento e-mail _____

Riferimento PEC _____

Data _____

Documento firmato digitalmente

² Corrisponde al "Codice Ente" presente nella tabella "Enti Creditori Beneficiari" disponibile sul sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione all'indirizzo
<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/enti/Servizi/DocumentazioneTecnicaEManuali/TabelleDiSupportoAiServiziIstituzionali/>.